

Ordinanza N.	71
Data di registrazione	08/11/2020



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, COMPRESI GLI ASILI PRIVATI E LE LUDOTECHE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione,

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali,

Viste le misure ed i provvedimenti statali e regionali adottati per fronteggiare l'epidemia epidemiologica da COVID 19;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi sul territorio, comunicati dall'ASP di Reggio Calabria – Dipartimento di Prevenzione;

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di tutta la cittadinanza residente e dimorante a Taurianova.

Vista l'ordinanza n. 84 del 7 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale che revoca, tra l'altro, la propria ordinanza n. 83 del 30 ottobre 2020 "Limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati come "zona rossa" di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come "zona arancione" di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC)", con particolare riferimento a quanto attiene la sospensione delle attività didattiche delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado;

Visto il DPCM 3 novembre 2020;

Vista l'ordinanza Ministero Salute 4 novembre 2020;

Sentiti i Dirigenti scolastici e i presidenti del Consiglio d'Istituto degli Istituti Comprensivi Sofia-Alessio e Monteleone-Pascoli, presenti sul territorio comunale;

Sentite tutte le parti politiche consiliari, sia di maggioranza che di minoranza;

Ritenuto necessario, alla luce del crescente numero di contagi presenti nel nostro Comune e delle classi poste in quarantena, prorogare lo stato di sospensione delle attività didattiche in presenza, anche per gli studenti diversamente abili, per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e classe 1' della Scuola Secondaria di primo grado, nonché per gli asili privati e ludoteche, fino al 14 novembre 2020;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

- il Testo Unico Leggi Sanitarie;
- il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
- il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:

La sospensione delle attività didattiche in presenza, anche per gli studenti diversamente abili, per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e classe 1' della Scuola Secondaria di primo grado, nonché per gli asili privati e ludoteche, con decorrenza dal 09 novembre fino al 14 novembre 2020.

DISPONE, ALTRESI'

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. la trasmissione dello stesso:
 - a S.E. il Prefettura di Reggio Calabria,
 - al Commissariato di P.S. di Taurianova;
 - al Comando Carabinieri Stazione di Taurianova;
 - al Comando Carabinieri Stazione di San Martino di Taurianova;
 - al Comando Polizia Locale del Comune di Taurianova;
 - ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Sofia-Alessio e Monteleone-Pascoli presenti sul territorio del Comune di Taurianova;
 - a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco
ROCCO BIASI / ArubaPEC S.p.A.